

gnalate all'anagrafe bufalina, visto che risulta impossibile che in un allevamento nascano soltanto bufaline;

il primo comma dell'articolo 727 del codice penale, sul maltrattamento degli animali, prevede che « Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie [...] è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni »;

il terzo comma dell'articolo 727 del codice penale stabilisce che « Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di matizzazione o di spettacolo » —:

come i Ministri intendano intervenire per sradicare questa macraba e incivile usanza, contraria al rispetto delle norme previste per l'abbattimento degli animali, nonché dei principi previsti nel codice penale contro il maltrattamento degli animali. (4-10159)

---

#### **Ritiro di un atto di indirizzo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: risoluzione in Commissione Ascierto n. 7-00418 del 29 aprile 2004.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALB0004740\*